

Proposta di legge recante:

“Istituzione del “Mese dei Bronzi di Riace”

di iniziativa dei consiglieri

Davide Tavernise

Katya Gentile

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La regione Calabria, come noto, faceva parte della Magna Graecia, ovvero l'insieme di colonie sorte nell'Italia meridionale per mano di greci lontani dalla madrepatria.

Tra le prime colonie, annoveriamo Sibari (720 a.C.), Crotona (709 a.C.), Caulonia (fine VIII sec. a.C.) fondate da coloni provenienti dalla regione greca dell'Acaia. Coloni provenienti da Calcide, città dell'isola greca dell'Eubea, fondano Rhegion (720 a.C. circa), l'attuale Reggio Calabria; mentre altri coloni provenienti dalla regione greca della Locride fondano, sulla sponda ionica della Calabria, Locri Epizefiri (inizio VII sec. a.C.). A una fase più tarda (metà del V sec. a.C.) risale l'unica colonia fondata da Atene, Thurii, che oggi si trova nel territorio di Corigliano-Rossano (CS). Successivamente, le colonie già presenti nel territorio della Magna Grecia fondano, a loro volta, delle sub-colonie con ruoli di grande importanza. Tra quelle calabresi ricordiamo Hipponion, l'attuale Vibo Valentia, e Medma, attuale Rosarno, fondate nella seconda metà del VII sec. a.C. da coloni provenienti da Locri Epizefiri; al VII secolo risale anche Metauros, attuale Gioia Tauro, fondata invece da Zancle (Messina). Nel VI secolo vengono fondate Laos (nel territorio di Marcellina, CS) dai sibariti e Chone (Pallagorio, KR), Skyllition (Borgia, CZ) e Terina (Nocera Terinese, CZ) dai crotoniati.

A queste colonie vanno aggiunte una serie di città autoctone preesistenti poi ellenizzate dai colonizzatori: Krimisa (Cirò), Petelia (Strongoli), Tauriana (Palmi e Seminara), Temesa (Campora San Giovanni).

La storia di ogni provincia calabrese è dunque permeata dalla civiltà classica greca e i Bronzi di Riace sono considerati tra le testimonianze più significative dell'arte greca classica.

Sono due statue bronzee raffiguranti due uomini nudi, originariamente armati di scudo e lancia, risalenti al V secolo a.c. e ritrovate il 16 agosto 1972, in eccezionale stato di conservazione, sul fondo del mar Ionio, nei pressi del comune di Riace Marina, da un appassionato subacqueo durante un'immersione a circa 200 m dalla costa ed alla profondità di 8 m.

Dopo un primo restauro, realizzato tra il 1975 e il 1980 a Firenze, le due statue sono state oggetto di un lungo lavoro di restauro, portato avanti nel laboratorio di restauro posto nel Museo di Reggio negli anni 1992-1995, e finalmente concluso nell'ultimo intervento eseguito tra gli anni 2010 e 2013 nella sala allestita appositamente presso la sede del Consiglio regionale della Calabria, che ha ospitato i Bronzi durante il periodo di chiusura del Museo per un lungo lavoro di ammodernamento.

Fin dalla loro scoperta, i Bronzi di Riace hanno goduto di una grande attenzione da parte del mondo scientifico, ma anche del grande pubblico, sia a causa dell'avventurosa vicenda del loro ritrovamento e della loro indiscutibile bellezza, sia a causa del desiderio di rispondere a quesiti riguardanti le loro origini, la loro destinazione, il motivo del loro ritrovamento tra i fondali marini calabresi.

Testimoni e simboli indiscussi dell'appartenenza della Regione alla Magna Graecia, i Bronzi, riconosciuti in ambito nazionale e internazionale come capolavoro scultoreo dell'arte greca, sono diventati uno dei simboli più affascinanti e identitari della città di Reggio Calabria e dell'intera Regione.

La scorsa stagione estiva, in occasione del cinquantesimo anno dal loro ritrovamento, sono state realizzate delle attività dirette alla valorizzazione dei Bronzi e di ciò che essi rappresentano sotto i profili culturali, storici, scientifici.

La proposta di legge prevede di incrementare, incentivare e rendere permanenti le attività di promozione dei Bronzi, favorendo la crescita del marketing territoriale regionale e aumentando l'attrattività turistica, attraverso la istituzionalizzazione di un mese dedicato in maniera stabile alla scoperta e riscoperta di tali opere d'arte.

Durante tale mese, individuato tra il 16 luglio e il 16 agosto, data in cui ricade l'anniversario del ritrovamento delle statue, si prevede la realizzazione di manifestazioni a carattere culturale, storico, eno-gastronomico, sportivo che, accrescendo la conoscenza della storia dei due "guerrieri" e delle ipotesi connesse al loro ritrovamento e promuovendo, di conseguenza, l'approfondimento della storia regionale, delle suggestioni della Magna Graecia e del bagaglio culturale che quel periodo ha lasciato all'intera regione Calabria, riescano a migliorare e potenziare l'attrattività turistica regionale.

La previsione che il programma annuale includa di volta in volta attività diverse ed eterogenee, comprensive di manifestazioni prettamente culturali, artistiche, sportive e enogastronomiche, si prefigge l'obiettivo di stimolare la curiosità di una variegata platea di turisti.

La promozione degli eventi consentirà sia di mantenere viva l'attenzione nei confronti della valorizzazione di tali opere d'arte uniche al mondo, sia di attirare il turista, incuriosirlo a partecipare a tali eventi mai uguali e, quindi, indurlo a programmare un ritorno costante in Calabria per scoprire e vivere le manifestazioni, dedicate ai due guerrieri, che assumono, tuttavia, annualmente caratteristiche diverse e peculiari sull'intero territorio calabrese.

La definizione temporale degli eventi potrebbe determinare una naturale espansione della stagione turistica regionale, storicamente concentrate nelle due settimane centrali di agosto, con significative ricadute positive sul territorio regionale.

Per consentire l'organizzazione degli eventi previsti dalla proposta già a partire dalla stagione turistica dell'anno in corso, appare opportuno indicare la clausola dell'urgenza e prevedere quindi l'entrata in vigore della norma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Istituzione del "Mese dei Bronzi di Riace"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Non prevede costi per il bilancio regionale in quanto si limita a istituire il Mese dei Bronzi di Riace	//	//	0
Art. 2	Il comma 5 dell'articolo produce costi, costituiti dalla previsione della corresponsione dei contributi per la realizzazione degli eventi. Gli oneri sono stati stimati in 50.000 per ciascuno degli anni 2023-2025 e trovano copertura nella Missione 20, Programma 03. Per la quantificazione si è stimato di realizzare sul territorio regionale nove eventi finanziabili,	C	P	50.000

	concedendo un contributo di 5.000 per otto eventi e di 10.000 euro per l'evento conclusivo.			
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale che dispone i termini di attuazione limitatamente all'anno in corso	//	//	0
Art. 4	Norma finanziaria che individua le coperture delle spese	//	//	0
Art. 5	Norma che non comporta oneri in quanto dispone l'entrata in vigore con carattere d'urgenza	//	//	0

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge produce oneri derivanti dalla erogazione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 5. Per la quantificazione si è stimato di realizzare sul territorio regionale nove eventi finanziabili, concedendo un contributo di 5.000 per otto eventi e di 10.000 euro per l'evento conclusivo.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Missione 20 Programma 03	50.000	50.000	50.000	150.000
Totale	50.000	50.000	50.000	150.000

Proposta di legge recante: “Istituzione del “Mese dei Bronzi di Riace”

Art. 1

(Istituzione del Mese dei Bronzi di Riace)

1. La Regione Calabria, per sviluppare il turismo, promuovere la conoscenza dei Bronzi di Riace e valorizzare il territorio regionale, ai sensi e nel rispetto della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), istituisce il “Mese dei Bronzi di Riace”, da tenersi ogni anno, a decorrere dall'anno dell'entrata in vigore della presente legge, nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 16 agosto.

Art. 2

(Programma di interventi per la celebrazione del Mese dei Bronzi)

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di turismo da rendersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sentite la Città metropolitana di Reggio Calabria e le Province, predispone annualmente, entro il mese di febbraio, il programma degli interventi per la celebrazione del Mese dei Bronzi, di seguito programma.

2. Il programma definisce gli ambiti di intervento delle iniziative dirette ad aumentare l'attrattività turistica, favorire la conoscenza del territorio e celebrare i Bronzi di Riace e la loro storia e prevede:

- a) l'organizzazione di cerimonie, seminari di approfondimento, manifestazioni culturali su territorio regionale;
- b) la realizzazione di itinerari storico-turistici;
- c) la realizzazione di studi, ricerche, pubblicazioni e mostre dedicate alla scoperta, alla storia e alla valorizzazione dei Bronzi di Riace nel loro contesto territoriale;
- d) l'organizzazione di un evento celebrativo conclusivo.

3. Il programma, annualmente, è articolato su tematiche differenti che valorizzano le peculiarità culturali e storiche dei diversi territori e prevede attività distribuite sull'intera regione, tra cui almeno un evento per ciascuna Provincia e almeno due eventi per la Città metropolitana di Reggio Calabria.

4. Gli eventi di cui al comma 2 possono essere realizzati da enti locali in collaborazione con altri enti pubblici e associazioni, aventi almeno una sede nel territorio calabrese.

5. La Regione, per la promozione degli eventi di cui al comma 2, concede contributi, da erogare a seguito di avviso, redatto dal dipartimento regionale competente in materia di turismo, previa intesa con la Città metropolitana di Reggio Calabria e le Province, da pubblicare entro il mese di aprile di ogni anno, in cui sono indicati:

- a) caratteristiche del programma da realizzare;
- b) modalità di presentazione della domanda di assegnazione del contributo, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;
- c) criteri per l'istruttoria delle domande, l'assegnazione dei punteggi, la rendicontazione da esibire e i termini entro cui presentarla.

6. Sul sito istituzionale della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria è istituita specifica sezione, denominata Mese dei Bronzi di Riace, dove sono indicate le attività inserite nel

programma approvato per ciascun anno di riferimento e sono pubblicizzate le iniziative promosse e realizzate ai sensi del comma 1.

Art. 3

(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2023, il programma di cui al comma 1 dell'articolo 2 è predisposto entro il mese di maggio e l'avviso di cui al comma 5 dell'articolo 2 è pubblicato entro il mese di giugno.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, quantificati nel limite massimo di 50.000 euro per ciascun esercizio finanziario, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2023-2025.

2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 05, Programma 02 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025.

3. Per gli esercizi successivi all'anno 2025, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, con la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione Calabria.

4. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2023-2025 del bilancio medesimo.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

F.to

Davide Tavernise

Katya Gentile